SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 marzo 2002.

Integrazione della composizione del Comitato operativo della protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*ter,* 3-*quater* della predetta legge n. 401/2001 concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 2002 con il quale è stato costituito il Comitato operativo della protezione civile ed è stata stabilita la disciplina delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Considerato che si rende necessario integrare la composizione del Comitato con un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 2 marzo 2002, dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

«*o)* da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia».

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03894

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «OR.Coop. Italia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Ordona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 luglio 1999 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa agricola «Or.Coop. Italia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ordona (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «OR.Coop. Italia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ordona (Foggia), via Zona n. 167 - Palazzo Gamma, costituita in data 22 marzo 1989 con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba Mazzeo di Sant'Agata di Puglia, omologato dal tribunale di Foggia, con decreto 10 aprile 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Volpini Silvia, domiciliata in Manfredonia (Foggia), via U. Giordano n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03514

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Laurentina seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 dicembre 1998 eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Laurentina seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Laurentina seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, via Caduti della Resistenza n. 501, costituita in data 26 giugno 1991, con atto a rogito del notaio dott. Pierluigi Ambrosone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 19 luglio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Gemma Stampatore, con studio in Guidonia Montecelio (Roma), via Nazario Sauro n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03515

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Caterina Mellea;

Vista la nota con cui la dott.ssa Caterina Mellea comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. La Piana Giuseppe, con studio in Briatico (Vibo Valentia), corso Garibaldi n. 54, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in località Pier di Castello - Complesso Podgora, Vibo Valentia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 8 marzo 2000, in sostituzione della dott.ssa Caterina Mellea, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03512

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Cassia seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 1998 eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Cassia seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Midicoop Europa Cassia seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 8 luglio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Pierluigi Ambrosone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 31 luglio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Stefano Bravo con studio in piazza Mincio n. 2 - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03513

DECRETO 28 marzo 2002.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7420, 7422 e 7423 di 4.360.758 mila euro in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2002 il conferimento interesserà anche le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione formulata dalle commissioni permanenti in rela-

zione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'art. 108 della legge n. 388 del 2000 e di attendere quindi la conclusione dell'*iter* dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame delle due Camere, al fine di poter tenere conto delle deliberazioni parlamentari in materia;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2002, non vengano conferite a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni e province autonome, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997, convertito, con legge 28 maggio 1997, n. 140 «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11 «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 145, comma 74, legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 1 «Agevolazioni in forma automatica» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, comma 2 «Incentivi automatici»	19,00

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

INTERVENTI PER IL SETTORE COMMERCIALE
(PIANO DI GESTIONE 01)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997, ivi compresi, per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'art. 52, comma 80 della legge finanziaria 2002	51.646	51.646	51.646
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.646	51.646	51.646
Incentivi fiscali al commercio: legge n. 449, art. 11, vedi trasferimento alle regioni	—	—	—
TOTALE . . .	103.292	103.292	103.292

INDUSTRIA AERONAUTICA
(PIANO DI GESTIONE 02)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge n. 808/1985 e rif.ti, legge n. 140/1999 art. 1, lettere *a)* e *b)* ed art. 2	608.283	608.283	530.814
TOTALE . . .	608.283	608.283	530.814

INTERVENTI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
(PIANO DI GESTIONE 03)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge n. 46/1982	110.007	177.661	58.876
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali, art. 108, legge finanziaria 2001, come modificato dall'art. 48 della legge finanziaria 2002	46.481	46.481	—
TOTALE . . .	156.488	224.142	58.876

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
E RICONVERSIONE INDUSTRIALE
(PIANO DI GESTIONE 04)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge n. 181/1989	25.823	25.823	—
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge n. 237/1993	28.405	25.823	—
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, art. 145, comma 52, legge finanziaria 2001	5.165	5.165	—
Totale . . .	59.393	56.811	—

INTERVENTI NEL SETTORE MINERARIO
(PIANO DI GESTIONE 05)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge n. 752/1982, articoli 9 e 17	29.042	18.076	—
Contributi in c/interesse per investimenti minerari: legge n. 752/1982, art. 12	211	—	—
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave, art. 114, commi 4 e 6, legge finanziaria 2001	7.747	7.747	—
Totale . . .	37.000	25.823	—

INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE
(PIANO DI GESTIONE 06)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge n. 488/1992	1.598.049	2.085.068	1.826.839
Programmazione negoziata	1.442.464	287.666	2.375.702
Decreto-legge n. 548/1996, art. 5, interventi per la prosecuzione dell'attività dei consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge n. 219/1981	4.132	3.615	—
Totale . . .	3.044.645	2.376.349	4.202.541

IMPRENDITORIA FEMMINILE
(PIANO DI GESTIONE 07)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge n. 215/1992	123.950	123.950	51.646
Totale . . .	123.950	123.950	51.646

ALTRI INTERVENTI
(PIANO DI GESTIONE 08)

Intervento	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi automatici intero territorio: legge n. 266/1997, art. 8, comma 2	—	—	—
Legge n. 266/1999, art. 14 - Aree di degrato urbano	51.646	51.646	12.911
Legge n. 140/1999, art. 8 - Fondo per l'innovazione a fune	7.747	7.747	7.747
Legge n. 49/1985, art. 8 - Marcora	19.109	19.625	—
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lettera *a)*, e legge n. 266/1997, art. 15	25.823	25.823	12.911
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. Art. 103, comma 5, legge finanziaria 2001	63.853	41.317	—
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Art. 103, comma 5, legge finanziaria 2001	25.445	16.494	—
Finanziamento programma IPI. Art. 14, legge 5 marzo 2001, n. 57	18.592	18.592	18.592
Totale . . .	212.214	181.243	52.161

SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

Ai sensi dell'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e dell'art. 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001): incentivi fiscali al commercio (art. 11, legge n. 449/1997).

	2002	2003	2004 e seguenti
Totale . . .	15.494	15.494	—

02A03792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori per la pesca denominata «Organizzazione dei produttori ittici del sud Adriatico - Soc. coop. a r.l.», in Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, connessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 14 novembre 2001 presentata tramite la Capitaneria di porto di Manfredonia con lettera del 6 dicembre 2001 e la successiva istanza in data 12 dicembre 2001, con la quale la società denominata «Organizzazione dei produttori ittici del sud Adriatico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manfredonia, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie della pesca a strascico elencate nell'istanza del 12 dicembre 2001;

Considerato che la suddetta società, risulta essere regolarmente costituita con atto in data 2 novembre 2001, repertorio n. 120850 per notaio Vincenzo Frattarolo di Foggia;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società;

Visti gli atti dai quali risulta che la suddetta «Organizzazione dei produttori ittici del sud Adriatico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manfredonia, risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001;

Vista la relazione in data 5 dicembre 2001 della Capitaneria di porto di Manfredonia relativa all'istanza di riconoscimento della suddetta società;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori per la pesca denominata «Organizzazione dei produttori ittici del sud Adriatico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manfredonia, per le seguenti specie: boga, scorfano, spigola, sogliola, calamaro, capone, gronco, busbana, nasello, pannocchia, rana pescatrice, rossetto, scampo, seppia, suro, triglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03793

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori per la pesca di alici e sarde denominata «Consorzio ittico del golfo di Trieste», in Trieste.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 13 marzo 2001 con la quale il Consorzio fra imprese commerciali di pesca e acquacoltura denominato «Consorzio ittico del golfo di Trieste», con sede in Treste, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento n. 2939/94 ora abrogato dal regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per la pesca di alici e sarde;

Considerato che il suddetto Consorzio tra le società «Cooperativa pescatori Beta, soc. coop. a r.l.», con sede in Muggia, «Piccola cooperativa giovani pescatori Leonard S.r.l.», con sede in Trieste, «Piccola società cooperativa pescatori Marco Polo a r.l.», con sede in Trieste, «Piccola società cooperativa pescatori Dolli a r.l.», con sede in Trieste, risulta essere regolarmente costituito con atto in data 18 gennaio 2001, registrato a Trieste il 25 gennaio 2001, repertorio n. 159 per notaio Alessandra Malacrea di Trieste;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detto Consorzio;

Visti gli atti dai quali risulta che il «Consorzio ittico del golfo di Trieste», in Trieste, risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001;

Vista la relazione in data 20 giugno 2001 della Capitaneria di porto di Trieste relativa all'istanza di riconoscimento del suddetto Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori per la pesca di alici e sarde denominata «Consorzio ittico del Golfo di Trieste», con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03794

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento della «Associazione produttori pesca adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 27 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fano;

Vista l'istanza in data 10 agosto 2000 e la successiva istanza integrativa in data 27 marzo 2001, con le quali la suddetta Associazione ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 2939/94 ora abrogato dal regolamento n. 2318/2001, l'estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori anche per le specie elencate nelle istanze suddette;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta Associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/2001;

Viste anche le relazioni in data 16 febbraio 2001 e 26 marzo 2001 dell'ufficio circondariale marittimo di Fano nelle quali viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta Associazione come organizzazione di produttori anche alle specie ittiche elencate nelle istanze sopracitate, essendo rispettato, per le stesse, il requisito minimo di produzione del 30% in rapporto al quantitativo totale prodotto nel porto di operatività come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto *ii)* del suddetto regolamento (CE) n. 2318/2001;

Ritenuto opportuno concedere alla «Associazione produttori pesca adriatica, soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Fano, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per i seguenti prodotti: seppie, scampi, sogliole, merluzzi, triglie, busbane, suri, palombi, ghiozzi, calamari, gattucci, pannocchie, granchi, mazzancolle, rombi, sgombri, zanchette, caponi, moli, rane pescatrici, polpi, pagelli, razze;

Decreta:

Art. 1.

È esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Associazione produttori pesca adriatica, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fano, quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma. (Decreto n. 30722).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 15 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società C.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavaoratori pari a 126 unità;

Visata l'istanza presentata dalla predetta società C.I.T.E. S.p.a., codice ISTAT 45340, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 novembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 126 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a., con sede legale in Firenze, unita di Arezzo, per un numero massimo di 12 unità lavorative; Firenze, per un numero massimo di 50 unità lavorative; Lucca, per un numero massimo di 6 unità lavorative; Roma per un numero massimo di 58 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (matricola INPS n. 3001730600.02), per il periodo dal 27 novembre 2001 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03439

DECRETO 31 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 30723).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organici e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1 in data 19 settembre 2001, con la quale il tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ilva Pali Dalmine;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 14 novembre 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 1° ottobre 2001;

Visto il predetto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendente dalla società S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 54 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 2001 al 6 dicembre 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il presente art. 1 è prorogata dal 7 dicembre 2001 al 31 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03438

DECRETO 31 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mauro Benedetti, unità di Perugia. (Decreto n. 30724).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Mauro Benedetti S.p.a. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 8 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del predetto provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 novembre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 dicembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore cartarie e cartotecniche applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 79 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mauro Benedetti S.p.a., con sede in Perugia, unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mauro Benedetti S.p.a. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03437

DECRETO 5 febbraio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione. Area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli. (Decreto n. 30725).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 ottobre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A03436

DECRETO 5 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pama Saimp, unità di Padova. (Decreto n. 30726).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Pama Saimp;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2001 al 30 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Pama Saimp, con sede in Rovereto (Trento), unità di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A03435

DECRETO 5 febbraio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Carbone Moda, unità di Avellino - zona industriale Domicella. (Decreto n. 30727).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. Carbone Moda;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, della ditta S.r.l. Carbone Moda, con sede in Palma Campania (Napoli), unità di Avellino - zona industriale Domicella (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A03434

DECRETO 5 febbraio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli. (Decreto n. 30728).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 febbraio 2002 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 febbraio 2002, con decorrenza 20 ottobre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, per il periodo dal 20 ottobre 2000 al 19 aprile 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 20 aprile 2001 al 19 ottobre 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 20 ottobre 2001 al 19 aprile 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 20 aprile 2002 al 19 ottobre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 20 ottobre 2002 al 19 gennaio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03433

DECRETO 18 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gabriela Leonelli di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nel casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin» conseguito in Germania dalla sig.ra Gabriela Leonelli cittadina italiana;

Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 18 gennaio 2002;

Decreta:

Il titolo professionale di «Staatlich Anerkannte Kosmetikerin» conseguito in Germania in data 11 settembre 1992, dalla sig.ra Gabriela Leonelli nata a Stoccarda il 29 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A3511

DECRETO 22 febbraio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «C.ED.EL - Cooperativa edile e lavori a r.l.», in Vicopisano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha decentrato alle direzioni provinciali territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la richiesta del 15 novembre 2001 presentata dall'ufficio revisioni della Lega nazionale cooperative e mutue di Roma, nella quale si chiede l'applicazione del richiamato art. 15 della legge n. 59/1992, nei confronti della cooperativa sottoelencata, aderente alla stessa associazione, che non ha provveduto al pagamento del contributo per le ispezioni relativo al biennio 1999/2000;

Viste le disposizioni di attuazione impartite con la circolare n. 65/2000 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita e agevolazioni tributarie e di altra natura:

«C.ED.EL cooperativa edile e lavori a r.l.», con sede in via Mazzini n. 27 - fraz. Uliveto Terme comune di Vicopisano, costituita per rogito notaio dott. Mario Umberto Ciampi in data 1° dicembre 1976, registro imprese n. 4833, posizione n. 963/149667.

Art. 2.

Il prefetto di Pisa è pregato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività

produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, oppure al TAR nei sessanta giorni.

Pisa, 22 febbraio 2002

Il direttore: ANTONUCCI

02A03379

DECRETO 27 febbraio 2002.

Tariffe per lavori di facchinaggio per la provincia di Padova

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 268, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio;

Considerato che le tariffe di cui sopra vigenti nella provincia di Padova sono scadute il 31 dicembre 2001;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttive del 2 luglio 1993;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione reale degli anni 2000 e 2001 e quello programmato per gli anni 2002 e 2003, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di quinto livello) al cui trattamento si è sempre fatto riferimento, nonché la contrattazione nel settore pubblico e privato per il recupero salariale;

Visto il verbale della riunione tenutasi fra le parti sociali preso la direzione provinciale del lavoro di Padova, in data 15 febbraio 2002, in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio;

Considerato che è necessario provvedere all'aumento delle tariffe di cui trattasi;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura dell'8% rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1º marzo 2002, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da allegato prontuario che costituisce parte integrante del presente decreto.

Padova, 27 febbraio 2002

Il direttore: ORLANDI

ALLEGATO

TARIFFE DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL 1º MARZO 2002

	Euro
LAVORI IN ECONOMIA:	
Tariffa oraria ordinaria	13,75
Tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	20,62
Tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22 alle ore 6) magg. 25%	17,19
Tariffa oraria nel giorno di sabato - maggiorazione 40%	19,25
Tariffa oraria lavoro festivo - maggiorazione 75%	24,06
Tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):	
temperatura fino a -11°	13,75
temperatura oltre -11°	19,25

	Euro al quintale
LAVORI A COTTIMO *(operazioni di carico e scarico)*:	
Merci che non oltrepassano il quintale:	
Imballate o insaccate fino a 50 kg	1,137
Imballate o insaccate da 51 kg a 100 kg	0,945
Alla rinfusa	1,186
Insaccatura e legatura	0,635
Travasatura	0,468
Pesatura	0,323
Vuotatura	0,173
Farina di ossa di pesce	1,183
Tabacco in fusti	2,472
Vino - olio - liquori, ecc.:	
In fusti fino a 5 quintali	1,187
In fusti da 5 quintali a 8 quintali	1,810
In serbatoi o cisterne con pompa a mano	1,588
In fiaschi sciolti	2,265
In damigiane	1,572
Pesatura fusti e damigiane	0,493
Combustibili solidi:	
Carbone vegetale in sacchi	1,497
Insaccatura e legatura carbone vegetale	1,220
Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	2,600
Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	0,785
Legna da ardere comune (sbreghe)	1,039
Pesatura	0,397
Vuotatura	0,304
Prodotti ortofrutticoli:	
Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	1,427
Scarico	1,171
Scarico alla rinfusa	1,955

	Euro al quintale
Scarico uva pigiama in cantina per castellata	19,992
Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	0,561
Materiale edile:	
Calce in zolle	3,239
Calce cemento e gesso in sacchi	0,830
Eternit	2,454
Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	1,183
Legna da opera:	
Tavole e travetti	1,572
Travi e tronchi fino a 2 quintali	1,955
Travi e tronchi oltre 2 quintali	da convenirsi
Compensati, radica, ecc.	1,192
Prodotti chimici:	
Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 kg	1,571
Pennelli, conc. chimici in sacchi - esclusa calciocian.	1,188
Materie prime per fabbricazione materie plastiche	1,166
Merci varie:	
Canne, pali, piante vive in fasci	2,766
Carta in risme e carbone in pacchi	1,572
Carta da stampa in rotoli, in pacchi	1,955
Catrame in panni	1,572
Cuoio in balle	2,338
Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	1,232
Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	1,626
Fieno a paglia in balle pressate	1,726
Gomma alla rinfusa	3,140
Lamiere fino al quintale	2,735
Lamiere a verghe oltre il quintale	da convenirsi
Macchinari alla rinfusa	da convenirsi
Marmi in lastre fino al quintale	2,494
Marmi in lastre oltre il quintale	da convenirsi
Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	1,572
Pasta in sacchi	1,097
Pelli fresche e salate	1,955
Radiatori per riscaldamento	1,726
Rottami in ferro	1,633
Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	2,581
Stracci alla rinfusa	3,140
Vetro in casse oltre il quintale	2,581
Stoccafisso	1,479
Panettoni e prodotti similari	2,465

	Euro al pezzo
Lavori in frigorifero:	
Scarico, carico:	
media temperatura da + 11° a - 11° al quintale	2,169
bassa temperatura oltre - 11°	2,948
Pesatura	0,690
Massa interna	1,804
Elettrodomestici:	
Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	2,714
Apparecchi radio	1,305
Scaldabagni	1,565
Computers	3,451

	Euro all'ora
Cambi di casa:	
Piano terra o rialzato	17,448
Primo piano	18,477
Secondo piano	20,121
Terzo piano	20,722
Quarto piano	22,360
Quinto piano	23,636
Sesto piano	24,664
Settimo piano	26,121
Dall'ottavo piano in su	da convenirsi

	Euro al quintale
Facchinaggio del grano:	
Entrata magazzini alla rinfusa	0,285
Uscita magazzini alla rinfusa	0,315
Entrata magazzini a sacco	0,282
Uscita magazzini a sacco	0,343
Operazioni varie:	
Copertura e legatura carri ferroviari	11,672 cadauno
Operazioni varie:	
Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	0,392 al quintale
Il percorso è compreso entro i 20 metri:	
da 20 metri e 30 metri - maggiorazione in più	0,302 al quintale
oltre i 30 metri maggiorazione in più	da convenirsi
Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	0,040 al quintale

02A03406

DECRETO 27 febbraio 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli - C.I.S.O.A., in Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare il suo art. 14;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della C.I.S.O.A. e di stabilirne un termine di durata che, non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio in analogia con gli altri organi operanti presso l'I.N.P.S.;

Interpellate le organizzazioni attualmente componenti dell'organismo;

Ritenuto di dover confermare, quali più rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni prima citate anche a seguito della valutazione dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Venezia la C.I.S.O.A. prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1992, n. 457.

Art. 2.

La C.I.S.O.A. è così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Venezia, presidente;

supplente: dott. Giuseppe Scaggiante.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Maurizio Maura (Unione provinciale agricoltori), effettivo - Copelli Giuseppina, rispettivo supplente;

Bolzonella Alfredo (Unione provinciale agricoltori), effettivo - Tognon Rita, rispettivo supplente;

Lunardelli rag. Marina (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo - Bardellotto rag. Paolo, rispettivo supplente.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

Ariotti dott.ssa Marinella, effettivo - Norcia rag. Maria Pia, rispettivo supplente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

Porcaro D'Ambrosio dott. Gennaro, effettivo - Emaldi dott. Tomaso, rispettivo supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Pellizzon Renzo (FLAI-CGIL), effettivo - Zanotto Alessandro, rispettivo supplente;

Cavallin Ivano (FAI-CISL), effettivo - Pantano Massimo, rispettivo supplente;

Ferrarese Livio (UILA), effettivo - Muccio Francesco, rispettivo supplente.

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venezia, 27 febbraio 2002

Il direttore: MONACO

02A03525

DECRETO 1° marzo 2002.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974 e successive modifiche con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione, con sede in Benevento;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti di Benevento del 19 febbraio 2002, con la quale si comunica il nominativo del sostituto nella predetta commissione, nella persona di D'Andrea Luciana;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra D'Andrea Luciana, nata 25 settembre 1967, è nominata, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 1° marzo 2002

Il direttore: IANNAZZONE

02A03376

DECRETO 4 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Solco», in Gravina.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 febbraio 1982 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Il Solco», con sede in Gravina è stata sciolta ed il sig. Iannetti Pasquale è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di diver procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 4 dicembre 2001, pervenuto il 14 febbraio 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, nato ad Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Il Solco», con sede in Gravina, costituita in data 1° aprile 1977 per rogito dott. Francesco Denora, registro imprese n. 9834, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 febbraio 1982, in sostituzione del sig. Iannetti Pasquale.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 4 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03398

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giuliano a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «S. Giuliano a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 584/86581, costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Parisi in data 22 gennaio 1964, repertorio n. 150299, registro imprese n. 5192, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03399

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sandro Pertini a r.l.», in Rutigliano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 dicembre 1999 e successivi accertamenti del 4 luglio 2000, del 7 gennaio 2001, del 28 giugno 2001 e del 31 ottobre 2001 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sandro Pertini a r.l.», con sede in Rutigliano, posizione n. 7308/263464 costituita per rogito del notaio dott. Antonio De Luise in data 21 aprile 1993, repertorio n. 55907, registro imprese n. 30389, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03400

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lavinia Due a r.l.», in Modugno.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Lavinia Due a r.l.», con sede in Modugno, posizione n. 7870 costituita per rogito del notaio dott. Ernesto Fornaro in data 20 settembre 1988, repertorio n. 40209, registro imprese n. 23659, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03401

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Adelfia a r.l.», in Adelfia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 marzo 2000 e successivi accertamenti del 12 luglio 2001 e del 29 settembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 29 gennaio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Adelfia a r.l.», con sede in Adelfia, posizione n. 7375/266875 costituita per rogito notaio dott. Roberto Carino in data 2 dicembre 1993, repertorio n. 80210, registro imprese n. 31088, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03402

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Esperia a r.l.», in Conversano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° giugno 2001 e successivo accertamento del 3 settembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero dell'attività produttive - Direzione generale per enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 29 gennaio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Esperia a r.l.», con sede in Conversano, posizione n. 7125/257193, costituita per rogito notaio dott. Elio Trono in data 29 novembre 1991, repertorio n. 17253, registro imprese n. 28742, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03403

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Euritalica servizi a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 marzo 2000 e successivo accertamento del 13 ottobre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero dell'attività produttive - Direzione generale per enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 29 gennaio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Euritalica servizi a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 7936, costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Marcantonio in data 25 settembre 1998, repertorio n. 100498, registro imprese n. 114551, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03404

DECRETO 5 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Flambè a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero dell'attività produttive - Direzione generale per enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 29 gennaio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Flambè a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 5743/217269 costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Fiandaca in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 19618, registo imprese n. 19133, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 marzo 2002

Il dirigente: BALDI

02A03405

DECRETO 6 marzo 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro;

Visto il quarto comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 563 del 14 aprile 1999, con cui è stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro la commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota dell'Unione commercio turismo e servizi della provincia di Venezia prot. n. 762 del 5 marzo 2002, con la quale si comunica la designazione del sig. Matterazzo rag. Ennio quale membro supplente, in sostituzione della rag. Romina Mazzetto, che ha cessato il rapporto di lavoro con il suddetto Ente;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultima;

Decreta:

Il rag. Ennio Matterazzo nato a Mira (Venezia) il 1° gennaio 1943 è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, presso

la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, in sostituzione della rag. Romina Mazzetto, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 6 marzo 2002

Il direttore: MONACO

02A03526

DECRETO 8 marzo 2002.

Annullamento del decreto 6 febbraio 2002 relativo alla cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «E.S.L. Safa nuoto Torino», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2002, con il quale cancellava dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione la cooperativa «E.S.L. Safa nuoto Torino» per l'omesso versamento del contributo revisionale dovuto per il biennio 1995-1996;

Considerato che è stato accertato che il suddetto ente aveva versato il sopraindicato contributo in data 21 marzo 1997;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale del 6 febbraio 2002 nella parte riguardante la cooperativa «E.S.L. Safa nuoto Torino», in Torino.

Torino, 8 marzo 2002

Il direttore: PIRONE

02A03414

DECRETO 12 marzo 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del suddetto decreto presidenziale;

Visto il proprio decreto n. 4/2001 del 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2001 con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2004 il comitato provinciale INPS di Rovigo;

Vista la nota in data 26 febbraio 2002 con la quale il sig. Biolcati Rizzieri Lauro, componente del suddetto comitato ha rassegnato le dimissioni dallo stesso con decorrenza immediata;

Vista la nota n. 8/02 S.D. del 26 febbraio 2002 con la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL della provincia hanno designato, congiuntamente, in sostituzione del dimissionario sig. Biolcati Rizzieri Lauro, quale nuovo componente del comitato provinciale INPS di Rovigo, il sig. Malagugini Vincenzo nato a Rovigo il 6 giugno 1946;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

1. Il sig. Malagugini Vincenzo viene nominato componente del comitato provinciale INPS di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori della provincia in sostituzione del dimissionario sig. Biolcati Rizzieri Lauro.

2. Il predetto sig. Malagugini Vincenzo durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 12 marzo 2002

Il direttore: DRAGO

02A03516

DECRETO 12 marzo 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 5 febbraio 2002 con il quale il sig. Casazza Mario, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota n. 551/5 del 6 marzo 2002, con la quale l'Associazione polesana coltivatori diretti di Rovigo ha designato in seno alla predetta commissione in sostituzione del rappresentante dimissionario, il sig. Luca rag. Chinaglia quale membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

1. Il sig. Luca rag. Chinaglia è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Mario Casazza, dimissionario.

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 12 marzo 2002

Il direttore: DRAGO

02A03517

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Karin Oelschlägel di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente); il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 (concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica); il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria Karin Oelschlägel;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2001 con il quale sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento della prova attitudinale, alla sig.ra Karin Oelschlägel, i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare;

Vista la nota del 7 dicembre 200l, prot. n. 27577 con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Parma ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la citata prova attitudinale;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Reifezzeugnis» rilasciato, il 25 maggio 1977, dalla Scuola statale «Evang Mörike-Gymnasium» di Stoccarda;

abilitazioni all'insegnamento: «Zeugnis über die Erste Prüfung für das Lehramt en Grund - und Hauptschulen» e «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund - und Hauptschulen» (certificati del primo e secondo esame di Stato con abilitazione per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie inferiori) conseguite rispettivamente il 10 novembre 1981 e 24 luglio 1985 a Stoccarda presso «Prüfungsamt beim Ministerium für Kultus Sport Baden Württemberg - Außenstelle der Pädagogischen Hochschule Weingarten» posseduti dalla cittadina comunitaria Oelschlägel Karin, nata a Stoccarda (Germania) il 2 dicembre 1958, nazionalità tedesca, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, come integrati dalla prova attitudinale indicata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03377

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al prof. Hyde Nicholas Jerome di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dal cittadino comunitario Hyde Nicholas Jerome, nato a Nottingham - Gran Bretagna il 4 marzo 1963, nazionalità britannica;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessato:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in scienze naturali», conseguita l'11 luglio 1996 presso l'Università di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate Certificate in Education», conseguito il 1° gennaio 2000 presso la University of London, con attribuzione di «Qualified Teacher Status» del Department for Education and Employment;

Vista la «dichiarazione di valore *in loco*» rilasciata dal Consolato generale d'Italia in Londra in data 12 giugno 2001;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessato (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di «scienze» nelle scuole secondarie;

Vista la richiesta formulata dall'interessato medesimo tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:

mineralogia e geologia 54/A;

scienza degli alimenti 57/A;

scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 59/A;

scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 60/A;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di:

mineralogia e geologia 54/A;

scienza degli alimenti 57/A;

scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 59/A;

scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 60/A;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, del cittadino comunitario Hyde Nicholas Jerome, nato a Nottingham - Gran Bretagna, il 4 marzo 1963, nazionalità britannica, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

54/A - Mineralogia e geologia;

57/A - Scienza degli alimenti;

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03378

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Nicola-Kristina Osswald di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, dei citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria Osswald Nicola-Kristina, nata a Stoccarda il 30 agosto 1958, nazionalità tedesca;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien», rilasciato a Stoccarda, in data 15 novembre 1984 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Württenberg, sede distaccata di Tubinga;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien», rilasciato a Stoccarda, in data 15 giugno 1987 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Württenberg, sede distaccata di Stoccarda;

Vista la «dichiarazione di valore *in loco*» rilasciata dal Consolato generale d'Italia in Stoccarda, in data 28 giugno 2000;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento: della lingua inglese nelle scuole di istruzione secondaria;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:

lingua inglese;

lingue e civiltà straniere inglese;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2000 con cui sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, alla sig.ra Nicola-Kristina Osswald i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di lingua inglese - classe di concorso 45/A, nelle scuole di istruzione di primo grado e di lingue e civiltà straniere inglese - classe di concorso 46/A, nelle scuole di istruzione di secondo grado;

Vista la nota del 31 ottobre 2001, prot. 811/C1/AA.GG. con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Venezia ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta prova;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, della cittadina comunitaria Osswald Nicola-Kristina, nata a Stoccarda il 30 agosto 1958, nazionalità tedesca, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria: il primo grado della classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese; di secondo grado della classe di concorso 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2002.

Accertamento dell'inizio del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per al sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste le note prot. n. 40199 del 17 gennaio 2002 e n. 55258 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, che le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del settore stralcio del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo dal giorno 26 gennaio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano, essendo stato causato dal trasferimento del settore stralcio dei servizi di pubblicità immobiliare dallo stabile di via Ugo Bassi n. 4/b allo stabile di via Manin, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota prot. n. 1/2/2407 del 26 febbraio 2002 del Servizio I - Divisione II della Direzione compartimentale del territorio di Milano da cui risulta che l'interruzione del settore stralcio dei servizi di pubblicità immobiliari ha una durata superiore a quindici giorni in quanto il trasferimento, a causa di lavori avviati per conto del comune di Milano lungo il marciapiede di accesso ai locali di via Ugo Bassi, sarà ultimato a data da stabilirsi;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 marzo 2002, prot. n. 565, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'inizio del periodo di mancato funzionamento del settore stralcio del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano dal giorno 26 gennaio 2002.

Con separata, ulteriore disposizione si provvederà ad accertare la data di scadenza e quindi la durata del periodo di irregolare funzionamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03816

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2002.

Autorizzazione alla Meliorbanca S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Meliorbanca S.p.a., con sede legale e direzione generale in Milano e capitale sociale di 75,786 milioni di euro;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

Meliorbanca S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno della pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

p. *delegazione del Direttore generale*
CLEMENTE - BIANCHI

02A03815

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Determinazione della sanzione in caso di violazioni da parte degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana dell'obbligo, di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, e definizione accelerata e semplificata delle violazioni stesse in caso di regolarizzazione. (Deliberazione n. 03/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 gennaio 2002,

Premesso che:

con deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato una direttiva recante regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3, comma 3.2, che «nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio»;

Visti:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/1981), recante modifiche al sistema penale;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettere *a)* e *c);*

il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la deliberazione n. 42/99;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 165/01 (di seguito: delibera n. 165/01);

Considerato che:

con l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, è stato imposto l'obbligo agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana o il solo servizio di vendita (di seguito, esercenti) di indicare, nelle bollette di conguaglio emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, la data delle due ultime letture effettuate;

nell'ambito dell'istruttoria formale avviata con delibera n. 165/01 è emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, nelle bollette emesse dopo la lettura, non indicherebbero la data della precedente lettura ma quella della bolletta emessa sulla base di stima dei consumi, ritenendo erroneamente equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente;

tale comportamento costituisce violazione della sopra citata disposizione e lede il diritto degli utenti alla applicazione di un metodo di fatturazione trasparente e fondato su consumi certi;

Ritenuto che:

sia necessario verificare l'effettivo rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, richiedendo a tal fine a ciascun esercente, mediante autocertificazione resa dal proprio legale rappresentante, l'adempimento di detto obbligo;

il mancato invio all'Autorità della autocertificazione di cui al precedente alinea entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995;

sia opportuno, fatti salvi i diritti di contraddittorio e partecipazione al procedimento riconosciuti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, predeterminare la misura della sanzione applicabile in via generale a fronte dell'acclarata violazione del l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, in modo da delimitare l'ampio margine di discrezionalità dell'Autorità in tema di quantificazione delle sanzioni pecuniarie, al contempo prevedendo un criterio proporzionato di determinazione della sanzione stessa, commisurandola al numero dei clienti serviti;

debba tenersi conto della personalità degli esercenti che non abbiano dato in passato corretta applicazione alle modalità di compilazione delle bollette, descritte nel precedente capoverso, ma che si adeguino in breve termine alle predette modalità e che conseguentemente debba per detti esercenti prevedersi una sanzione ridotta rispetto a quella fissata in generale per tale tipo di infrazione;

sia opportuno prevedere, secondo principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, per gli esercenti che si adeguino alle corrette modalità di compilazione delle bollette entro il termine fissato dall'Autorità con il presente provvedimento, una procedura semplificata di irrogazione della sanzione, che porti, in base ad una libera opzione dell'interessato, alla definizione accelerata della sanzione medesima;

Delibera:

1. Di determinare in 25.822,84 euro più 0,50 euro per ogni cliente servito dall'esercente al 31 dicembre 2001 la sanzione pecuniaria da irrogare agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana, nonché agli esercenti il servizio di vendita del gas (di seguito, esercenti), in caso di mancata indicazione nelle bollette di conguaglio, emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, della data delle due ultime letture effettuate, in puntuale applicazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99.

2. Di prevedere la sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3 e le modalità semplificate di applicazione della sanzione, di cui ai punti 4 e 5, per gli esercenti di cui al punto 1, i quali si adeguino alle modalità descritte al medesimo punto 1 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. Di prevedere che per gli esercenti di cui al punto 2 la sanzione pecuniaria sia determinata nella misura di 25.822,84 euro più 0,30 euro per ogni cliente che usufruisce del servizio fornito dall'esercente al 31 dicembre 2001.

4. Di prevedere che per il pagamento di cui al punto 2, gli esercenti debbano richiedere all'Autorità l'invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e che tale richiesta valga come avviso dell'avvio della procedura semplificata e contestuale rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

5. Di prevedere che gli esercenti di cui al punto 2 possano provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del modulo menzionato al punto 4, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.a.

6. Di richiedere ai soggetti di cui al punto 1 l'attestazione di essere in regola relativamente all'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante col modulo di cui all'allegato *A*, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da inviare all'Autorità, debitamente compilato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), e su due quotidiani di rilevanza nazionale, affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione; nonché di comunicarlo a:

Aem Gas S.p.a., corso di Porta Vittoria n. 14 - 20122 Milano;

Camuzzi Gazometri S.p.a., via Ripamonti n. 85 - 20139 Milano.

Milano, 9 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

All'Autorità per l'energia elettrica e il gas, piazza Cavour n. 5 - 20121 - MILANO

Dichiarazione di autocertificazione

Io sottoscritto/a ....
in qualità di legale rappresentante di ....
esercente del servizio di (barrare la casella o le caselle interessate):

□ distribuzione e vendita del gas □ vendita del gas

con sede legale in ...., indirizzo ....
con numero di clienti che usufruiscono del servizio di distribuzione e vendita del gas o di sola vendita alla data del 31 dicembre 2001 pari a.. essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la mia responsabilità;

Dichiaro:

□ *a)* che le bollette per il servizio di distribuzione e vendita del gas (o della sola vendita) sono state rese conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, entro i termini previsti dall'art. 20 della medesima deliberazione, in quanto nelle bollette emesse a seguito di lettura, successive a quelle emesse in base alla stima dei consumi, sono riportate le date delle ultime due letture effettuate;

o, in alternativa,

□ *b)* che le bollette per il servizio di distribuzione e vendita del gas (o della sola vendita) sono state rese conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99 entro sessanta giorni alla data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 gennaio 2002 n. 3/02, in quanto nelle bollette emesse a seguito di lettura, successive a quelle emesse in base alla stima dei consumi, sono riportate le date delle ultime due letture effettuate.

Se è stata dichiarata la condizione *b)* di cui sopra:

□ Chiedo all'Autorità l'invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (e pertanto rinuncio al contraddittorio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244). Tale richiesta vale anche come conoscenza dell'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione in forma semplificata e per importo ridotto.

□ Non chiedo all'Autorità l'invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (e pertanto non rinuncio al contraddittorio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244).

Allego:

fotocopia in carta semplice di documento di identità del sottoscritto.

Luogo e data ....

In fede
....
(timbro e firma)

02A03762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sarnia (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Antonio Domenichini, vice console onorario in Sarnia (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Toronto;

8) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9) svolgimento della operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

11) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Toronto;

12) autentica di firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A03212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 4 giugno 2001 di nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Pistoia.

Nel decreto ministeriale 4 giugno 2001 citato in epigrafe e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2001 dopo il *curriculum vitae* di Marica Bruni si intende pubblicato il *curriculum vitae* di Maria Rachele Stignani.

Curriculum vitae di Maria Rachele Stignani

Maria Rachele Stignani, professione avvocato. Anno di iscrizione albo avvocati di Pistoia 1997.

Titolo di studio: laurea in giurisprudenza conseguita all'Università degli studi di Firenze con votazione 110 e lode.

Ha esperienza pluriennale come avvocato in materia di lavoro femminile e di normativa sulla parità.

Ha prestato in modo continuativo attività di consulenza specie per problematiche attinenti a congedi parentali e astensione dal lavoro per maternità, lavoro per maternità, lavoro part-time, mobbing, molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

02A03209

Approvazione della delibera adottata in data 5 ottobre 2001 dall'Inarcassa

Con ministeriale n. 9PP/80082/ING-L-65 del 30 gennaio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa in data 10 ottobre 2001, concernente modifiche all'art. 35.2 dello statuto, per disciplinare la conversione in euro degli importi indicati in lire nel testo dell'articolato.

02A03156

Approvazione della delibera n. 071/01 adottata in data 4 maggio 2001 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale n. 9PP/80081/PSIC-L-12 del 30 gennaio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 071/01, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 4 maggio 2001, concernente modifiche all'art. 15 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, per evitare il disallineamento tra i contributi soggettivi versati e l'ammontare degli stessi per la determinazione del montante individuale e delle prestazioni pensionistiche, correlando direttamente l'aliquota di computo della pensione con quella di finanziamento.

02A03157

Approvazione della delibera n. 5/2001 adottata in data 30 maggio 2001 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 9PP/80083/GEO-L-46 del 30 gennaio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/2001, assunta dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 30 maggio 2001, recante modifiche all'art. 5 del regolamento sulla contribuzione, all'art. 5 del regolamento sulla continuità professionale nonché all'art. 25 del regolamento sulla previdenza, per disciplinare la conversione in euro degli importi espressi in lire, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998.

02A03158

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651081/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77